

Il fatto che la reclusione fosse vietata dai Romani come pena non convince il B., il quale dedica il suo saggio a sostenere (come già in precedenti occasioni) che in età classica fosse vero il contrario.

Dato che la sua dimostrazione (sul merito della quale non è questo il luogo di pronunciarsi) comporta che nel passo di Ulpiano siano interpolate almeno le parole « *nam huiusmodi poenae interdictae sunt* », ecco come il B. (p. 233 s.) garbatamente e saviamente conclude: « Es cierto que la moda actual de las investigaciones romanistas no ama la exégesis crítica de las fuentes, que casi parecen haber vuelto a ser consideradas textos legislativos no discutible, como antaño. Pero, por mi parte, extimo que no se trata sino de un reflejo de la nueva crisis (una de las muchas: el fenomeno es cíclico) que está afligiendo nuestros estudios . . . Optimista sin remedio como soy, sígo credendo, sin embargo, que asistimos a una nueva crisis de crecimiento, que acabará conjugando, una vez más, los términos nada contradictorios de tradición y progreso ».

Il che, tradotto in termini pratici, vale come invito alle ultimissime leve dei nostri studi a rispolverare di nascosto, tacendolo per ora a certi loro ariosi maestri, il buon vecchio Beseler e a darvi di tanto in tanto, sempre furtivamente, una sbirciata.

#### 44. TITOLI APPROPRIATI.

Uno studio accurato, limpido e, se non erro, adeguatamente profondo è stato dedicato da Lucetta Desanti al tema del trattamento giuridico della vasta gamma dei mantici, degli esperti nelle arti della *divinatio*, in Roma. Trattamento mai favorevole, anzi, col procedere del tempo, sempre più insofferente e penalmente severo, che si può dire aver toccato i suoi vertici in una famosa costituzione di Costanzo del 357 (cfr. CTh. 9.16.4), la quale irrogò il *supplicium* del gladio non tanto e solo a indovini e colleghi, quanto anche a coloro che ardissero consultarli (D. L., « *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas* ». *Indovini e sanzioni nel diritto romano* [Milano 1990] p. 245).

La monografia, divisa in tre parti e 13 capitoli, più alcune pagine introduttive, segue in modo serrato le vicende della *divinatio*, delle pratiche affini e dei loro cultori dai tempi più antichi sino a Giustiniano e si chiude con alcune considerazioni (forse troppo brevi, ma comunque molto interessanti) sull'atteggiamento non sempre chiaro, anzi talvolta

\* In *Labeo* 36 (1990) 397.

chiaramente ambiguo, assunto nei confronti della mantica (di una certa mantica, è ovvio) dalla cultura cristiana (p. 187).

La sola cosa che di questo libro convince poco (ma è cosa ai limiti del trascurabile) è nel titolo, che è stato desunto da un'ampollosa dichiarazione della citata costituzione di Costanzo e che ha senso inspiegabilmente restrittivo posto a confronto con il sottotitolo. Ma già, questa titolazione di libri e di articoli con locuzioni e frasi greche o latine escerpitate da testi 'd'epoca' è una innocente moda dei giorni nostri alla quale resistere non è facile. Si va dal « *phillias charin* » di una nota e bella raccolta di studi ai « *multa de iure sanxit* » di un pregevole libro dedicato ad Antonino Pio, dalla « *exsecranda pernicies* » di un egregio studioso napoletano (peraltro recidivo specifico in cosiffatti ricorsi) ai « *duo genera sunt testium* » di un giovane e promettente ricercatore padovano (e potrei continuare).

A me, beninteso, tutto ciò non sta affatto male, salvo forse che per un sottile senso di invidia che provo. Da tempo, infatti, deploro di non aver ancora trovato per mio uso e consumo, sopra tutto tra le fonti relative ai tempi più antichi di Roma, una frase che traduca in termini espliciti la sostanza di certe affermazioni incredibili (eppur da vari storici pienamente credute) che in esse avviene di leggere: « *Antiquitus Romae asini volitabant* ».

#### 45. « MINORA CANAMUS ».

Non si vive di solo pane, ed è perciò che ritengo opportuno segnalare ai colleghi giusromanisti ed agli antichisti in generale due recenti pubblicazioni che, per non occuparsi specificamente della battaglia del Trasimeno o della *cautio Muciana*, potrebbero sfuggire (e sarebbe male) alla loro attenzione.

La prima pubblicazione è un elegante libretto dal titolo *L'imperatore inesistente* (Palermo 1989, p. 185), in cui Salvatore S. Nigro raccoglie, premettendovi una prefazione molto fine e garbata (« Una copertina per la storia », p. 7 ss.), tre vecchi opuscoli del secolo scorso, nei quali, in modi diversi e con carica di ironia variante dall'uno all'altro, si pone in dubbio, anzi addirittura in qualche punto 'si dimostra', l'inesistenza di Napoleone Bonaparte, cioè di un contemporaneo che gli autori, al pari di Fabrizio del Dongo nella *Certosa* di Stendhal,

\* In *Labeo* 36 (1990) 409 s.